



# COMUNE DI PICO

*Provincia di Frosinone*  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*



- a) Il pascolo nei boschi cedui è vietato:
- 1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all'utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;
  - 2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;
- b) il pascolo nelle fustaie è vietato:
- 1) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;
  - 2) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;
- C. Il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione;
- D. Il pascolo è vietato nelle aree percorse dal fuoco per il periodo indicato dal presente regolamento;
- E. Nei boschi di nuova formazione, il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del r.d.l. 3267/1923 ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10. In assenza del piano di coltura e conservazione oppure del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, il pascolo può essere esercitato qualora le piante abbiano raggiunto mediamente l'altezza minima specificata nelle lettere a) e b) per le diverse forme di governo, mentre è vietato nei casi di cui alla lettera c).
- F. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è consentito, in conformità al comma 1, previo autorizzazione da parte dell'ente competente.
- G. L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.
- H. È vietato l'esercizio del pascolo nei boschi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni, ai sensi dell'art 10 della l. 353/2000; trascorso tale periodo il pascolo è consentito previa autorizzazione dell'Ente competente, sempre che siano ripristinate le condizioni per il suo esercizio. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame è vietato per almeno cinque anni, nelle aree rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati dall'art. 4 della legge forestale.
- I. È proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito o specie diverse da quelle concesse, o fuori del periodo stabilito;
- J. È proibito introdurre gli animali fidati in unità di pascolo diverse da quelle concesse, o fuori dal periodo stabilito;

## BOSCHI INTERDETTI

È vietato l'esercizio del pascolo, con qualsiasi specie animale:

- nella compresa 200;
- nella compresa 300.

## MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

- A. L'esercizio del pascolo su demanio pubblico va esercitato previa autorizzazione dell'Ente;
- B. È espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi;
- C. L'affittuario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi, è consentito il pascolo senza custodia solo in caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende;



# COMUNE DI PICO

*Provincia di Frosinone*  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*



- 
- D. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile;
- E. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade o sentieri con sistemi fissi;
- F. Non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e o subito dopo le piogge, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.
- G. È fatto obbligo al fidatario l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascolativa almeno una volta l'anno;
- H. L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti;
- I. L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo;
- J. È vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.

## CANONE

L'Ente fissa annualmente il canone per ogni capo anche in relazione all'età. Tali proventi, insieme a quelli derivanti dalle scansioni, saranno accantonati in apposito capitolo di spesa destinati al monitoraggio della gestione e ai miglioramenti delle unità di pascolo.

## PERIODO DI UTILIZZO

Il periodo di fida pascolo, secondo quanto stabilito nel Reg. Regionale può esercitarsi:

- Ad altitudini superiori a 1200 m.s.l.m. dal 15 maggio al 15 ottobre;
- Ad altitudini comprese tra i 600 m.s.l.m. e i 1200 m.s.l.m. dal 1 marzo al 30 novembre.

## OBBLIGHI

Prima dell'ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e, qualora il fidatario provenga da altro comune, anche un certificato rilasciato dal sindaco o dal competente dell'ufficio veterinario attestante l'immunità da malattie del bestiame dal territorio. Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'emissione all'Ente.

## SANZIONI

Per le sanzioni si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla legge Reg n° 39/2002 art. 84 e dal Reg. Reg. 7/2005 art 133 e successivi oltre alla normativa vigente in materia.

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione della fida pascolo per un periodo minimo di tre anni.

## CONTROLLI - SORVEGLIANZA - CONTESTAZIONI LECITE

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati ai Carabinieri Forestali e ai servizi di Polizia Locale.

## NORME PARTICOLARI

In nessun caso il fidatario potrà esercitare azioni di rivalsa ai danni dell'ente concedente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive o altra causa.

Il fidatario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto alle relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo stesso.



# COMUNE DI PICO

*Provincia di Frosinone*

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*



L'Ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, ai danni di boschi, ai pascoli, ai punti di acqua o suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

L'Ente competente, a norma di legge, interromperà l'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio di fuoco.

È consentita la sostituzione di animali della stessa specie ed età ma solo successivamente ad apposita comunicazione all'Ente.

Per quanto non previsto dal presente documento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

L'Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente documento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione sul proprio albo a norma di legge.

I controlli circa il rispetto delle norme sono demandati ai Carabinieri Forestali, al Corpo di Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia, competenti per territorio, come previsto per legge.

Pico, 22.02.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica